

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4939 del 27/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ "C.I.C.O. SOC. COOP. AGR." CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI TRESIGALLO, VIA DEL MARE N. 4, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI TRESIGALLO, VIA DEL MARE N. 57. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5124 del 26/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 14015/2018/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società “**C.I.C.O. SOC. COOP. AGR.**” con sede legale nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 4, ed impianto nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 57. Protocollo istanza del SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 3586 del 12/03/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di **lavorazione prodotti ortofrutticoli**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/03/2018, trasmessa dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 27/04/2018 con il n. PGFE/2018/4949, presentata al SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 12/03/2018, dalla Società **C.I.C.O. SOC. COOP. AGR.** dal Sig. Mario Mazzoni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 4, ed impianto nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 57, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di **lavorazione prodotti ortofrutticoli**;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 28/05/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28/05/2018 con il n. 6363, con cui, preso atto del parere sospensivo di CADF spa, in merito alla matrice scarichi, e vista la carenza e incompletezza sostanziale della relazione di valutazione di impatto acustico, esprime parere contrario al rilascio dell'AUA alla ditta C.I.C.O.;
- vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 07/06/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11/06/2018 con il n. 6880, con cui comunicava alla ditta C.I.C.O. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, conseguentemente, ai sensi dell'art. 10/bis legge 241/90, la ditta, poteva presentare, prima dell'adozione del provvedimento negativo da parte del SUEI, osservazioni, entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima, con contestuale interruzione per la conclusione del procedimento;
- vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 27/06/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 28/06/2018 con il n. 7812, di trasmissione della richiesta della ditta, in data 15/06/2018, di una proroga di 30 giorni per produrre delle osservazioni, con contestuale concessione dei 30 giorni richiesti, con decorrenza dal 15.06.2018 e pertanto entro il 16.07/2018;
- vista la nota dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 17/07/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/07/2018 con il n. 8691, con cui concedeva nuova proroga di 15 giorni, come richiesto dalla ditta con nota in data 13/07/2018, con decorrenza dal 16.07.2018 e pertanto entro il 31.07.2018;

- vista la nota dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 14/08/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 16/08/2018 con il n. 9693, di trasmissione di nuovo schema fognature, quale integrazione volontaria, pervenuto al SUEI, dall’impresa richiedente, in data 13.08.2018;
- vista la nota dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 20/08/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 21/08/2018 con il n. 9841, con cui informa la ditta che, in riferimento alle osservazioni presentate in data 31.07.2018, si richiedono integrazioni documentali, come richiesto da ARPAE ST di Ferrara, ai fini della valutazione di competenza, con contestuale sospensione del procedimento che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione dell’integrazione documentale, per la quale vengono concessi 30 giorni dalla data di ricevimento della nota sopramenzionata;
- vista la nota dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi del 17/09/2018, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/09/2018 con il n. 11031, con cui trasmette parere favorevole con prescrizioni di CADF spa n. 18/171 del 20.08.2018, espresso in merito agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a cui il medesimo SUEI si conforma. Per quanto riguarda l’impatto acustico derivante dall’attività, preso atto della valutazione di ARPAE Servizi Territoriali di Ferrara, pratica P.G. n. 9387, esprime parere favorevole condizionato;
- ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **C.I.C.O. SOC. COOP. AGR.** nella persona del legale rappresentante/Titolare pro tempore, con sede legale nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 4, ed impianto nel Comune di Tresigallo, via del Mare n. 57, codice fiscale/partita IVA n. 01393380389, per l'esercizio dell'attività **lavorazione prodotti ortofrutticoli**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA

1. Gli scarichi autorizzati delle acque industriali **S1 e S2**, nella pubblica fognatura di via del Mare nel Comune di Tresigallo sono indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"1"**.- schema impianto di fognatura
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali, nei pozzetti assunti a punto di campionamento, devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella del regolamento di fognatura unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"2"**.
3. Gli scarichi delle acque di dilavamento rampe di carico/scarico, nei pozzetti assunti a punto di

campionamento, devono rispettare i limiti di accettabilità della tabella di Regolamento CADF limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali con limite ridotto a 200 mg/l, e idrocarburi totali con limite 10 mg/l.

4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” – rete fognaria.
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato.
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nella fognatura ricettrice.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Si precisa inoltre che:

Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) RUMORE

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Le attività e le lavorazioni sul lato nord (locali ex Capolo) confinante con un edificio ad uso ricettivo ed un'area verde di classe I, dovranno avvenire soltanto a portoni e finestre chiuse per limitare le immissioni di rumore.
3. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibilità insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
4. Si dovrà limitare la velocità (30 Km/h) del transito degli automezzi del personale in entrata/uscita dal parcheggio della ditta, attraverso il vicolo cieco quartiere, prossimo ai ricettori.
5. Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (autocarri a motori spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF S.p.A e al Settore ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.